

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare di n. 6 Buoni Fruttiferi emessi nel 1989 e appartenenti alla serie Q/P. Quindi, sottolinea come da tabella sul retro di detti buoni, dal 1° gennaio del 31° anno solare successivo a quello di emissione, la somma rimborsabile comprensiva di interessi maturati sarebbe quantificabile complessivamente per tutti i buoni in € 73.327,87 pari a lire 141.982.571.

Infatti, lamenta che al momento della riscossione, avrebbe ricevuto l'importo di € 30.935,82 di gran lunga inferiore rispetto a quello "contrattualmente pattuito" pari a € 73.327,87. Infatti, sul retro dei buoni sarebbero riportate "in modo chiaro ed inequivocabile" le clausole contrattuali nelle quali sarebbe precisato che entro il primo anno l'importo riscuotibile singolarmente per i 5 buoni di 1.000.000 di Lire sarebbe pari a 1.090.000 Lire, mentre per il buono di 500.000 Lire sarebbe pari a 545.000 Lire, dopo il primo anno il saggio di interessi sarebbe calcolato come dalla tabella sul retro dei buoni stessi. Inoltre, sarebbe riportata la clausola del calcolo degli interessi per ogni successivo bimestre maturato dal ventesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Quindi il ricorrente evidenzia come debba darsi prevalenza alle condizioni riportate sul buono, sottolineando come, secondo la giurisprudenza più recente, il buono "ha ad oggetto il contenuto enunciato dai buoni, anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, siano state modificate le relative condizioni" e che "non è possibile ritenere che la mera apposizione di un timbro che ne modifichi la serie e che si sovrapponga alla



tabella di calcolo degli interessi possa superare il contenuto proprio del titolo per come emesso”.

Pertanto, rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase del reclamo, presentava ricorso all'ABF chiedendo il “pagamento della somma pattuita di € 73.327,87 decurtando la somma già riscossa pari ad € 30.935,82, per un totale di € 42.392,05 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente precisando che i Buoni Fruttiferi oggetto del presente ricorso, appartengono alle serie ordinarie “P/Q –P”, le quali hanno visto modificare il proprio rendimento per effetto del D.M. 13/06/1986 concernente la “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”.

In particolare, l'art 153 del D.P.R del 1973 avrebbe previsto che in presenza di esigenze di mercato, ovvero necessità di contenimento della spesa pubblica, il saggio di interesse potesse essere modificato anche durante il corso dell'anno, avendo tali variazioni effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da cui se ne presume pertanto la conoscenza da parte dei soggetti beneficiari.

Quindi, la resistente ribadisce che l'art. 5 del Decreto del 1986 stabilisce espressamente che sul montante dei buoni fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”, a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie Q.

Per il rilascio dei buoni della nuova serie “Q”, la resistente ha, pertanto, utilizzato anche i moduli della serie “P”, provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal citato decreto.

Peraltro, evidenzia che l'uso per il rilascio dei buoni della nuova serie dei moduli della precedente serie “P” (previsto come sopra detto dall'art. 5 del citato decreto) rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge “ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse”. Costituiva interesse dell'Erario il rilascio dei nuovi buoni mediante l'utilizzo dei moduli relativi alla precedente serie “P”. Se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici postali dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”.

Quanto sopra sarebbe avvenuto anche per i buoni fruttiferi di cui si discute nel presente procedimento.

Premesso che, come ammesso dal ricorrente, la resistente ha legittimamente modificato i rendimenti della serie P, va pure riconosciuto che i timbri sono stati apposti sul buono in oggetto al momento del rilascio in sostituzione e annullamento dei rendimenti indicati sul modulo, alla luce della normativa sopra richiamata il ricorso in esame risulta del tutto infondato.

Nel caso che occupa, suo dire, le condizioni stampate sul retro del buono sono sostituite dal timbro che si sovrappone “in toto” alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono era stato apposto un timbro che si sostituiva integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato.

La tabella riportata a tergo sui buoni deve ritenersi integrata con quella allegata al Decreto stabilito nella misura stabilita per la serie “Q” dall'allegato al Decreto Ministeriale.

Conclusivamente, ritiene legittimo il proprio operato dato che, pur avendo utilizzato - come espressamente previsto dal D.M. 13.6.1986 - il modulo relativo alla precedente serie (la “P”), al momento del rilascio ha apposto sui buoni oggetto del presente procedimento i timbri espressamente previsti dalla norma sopra citata.

Chiede pertanto che il Collegio non accolga il ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di sei buoni fruttiferi postali serie Q/P, in relazione ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo degli stessi.

Dall'esame delle copie di titoli in atti risulta che i titoli in esame appartengono appunto alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

I buoni, inoltre, presentano sulla parte anteriore un timbro con la dicitura "Serie Q/P" mentre su tre di essi sulla parte posteriore risulta apposto un altro timbro recante i tassi di interesse fino al 20° anno, mentre su altri 3 (i BFP xxx573, xxx574 e xxx575) non risulta presente alcun timbro correttivo.

Non si rinvengono, in nessun caso, sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire, per i titoli che presentano il timbro correttivo fino al 20° anno di durata dell'investimento, se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul loro tergo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Nel caso di specie, tuttavia, può rilevarsi che mentre sul fronte dei titoli risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura "serie Q/P", sul retro risulta timbrata (sopra la precedente griglia di rendimento relativa ai buoni della serie P) un' indicazione che riporta i criteri di rimborso relativi alla serie Q fino al 20° anno.

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo ai n. 10 titoli di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

Quanto invece ai tre buoni in cui non è presente sul retro alcun timbro modificativo dei tassi di rendimento rispetto a quelli indicati nella tabella stampigliata in originale, il Collegio si richiama al consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, va affermata la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori (da ultimo, ABF Collegio di Napoli, decisione n. 24045/19).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO